



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 117/15/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ LA 9 S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “LA 8”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 5-TER, COMMI 1 E 3 DELLA DELIBERA 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE N. 10/15/DCA/PROC. 2626/MRM)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 9 luglio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*) e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 10/15/DCA - proc.n. 2626/MRM datato 16 febbraio 2015 e notificato in data 19 febbraio 2015 alla società La 9 S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*La 8*”;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

La Direzione contenuti audiovisivi di questa Autorità con atto n. 10/15/DCA/proc. 2626/MRM, datato 16 febbraio 2015 e notificato in data 19 febbraio 2015 ha contestato alla società La 9 S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*La 8*” la violazione del disposto contenuto nell’art. 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP, in quanto sul predetto servizio di media audiovisivo, il giorno 14 marzo 2013, in fascia oraria non consentita, dalle ore 12.59.20 circa, alle ore 13.59.35 circa, è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzata dalla presenza sullo schermo televisivo in sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899, nel corso della quale i telespettatori sono stati invitati ad utilizzare le suddette numerazioni telefoniche, per ricevere i pronostici concernenti il gioco del lotto, nonché indotti a credere di poter ottenere combinazioni vincenti che si costruiscono su esagerazioni circa il contenuto e gli effetti dei servizi offerti (*V. magnifico ambo del 59, magnifico ambo del 27, vero ambo a basso costo*);

2. Deduzioni della società

La predetta società ha presentato in data 25 febbraio 2015 (prot. n. 0025096) una memoria difensiva in cui, sostanzialmente, eccepisce la palese tardività della contestazione e dichiara, altresì, che la programmazione televisiva oggetto di contestazione non è da qualificarsi come televendita, bensì come telepromozione, e quindi sottoposta alla disciplina dei commi 4 e 5 dell’art. 5-ter della delibera n. 538/01/CSP;

3. Valutazioni dell’Autorità

Quanto eccepito dalla società La 9 S.p.A. non può essere accolto, in quanto:

- a) riguardo alla natura della programmazione televisiva contestata, l’invito a chiamare in diretta le numerazioni telefoniche in sovrapposizione, al fine di acquistare i pronostici elaborati del gioco del lotto, configura quanto trasmesso come televendita; nella vicenda contestata, infatti, sono presenti tutti gli elementi atti ad individuare



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

un'offerta al pubblico che, a norma dell'art. 1336 c.c., vale come proposta, nel momento in cui contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. L'invito di cui sopra, infatti, indica la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (il pronostico del lotto e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all'utente non resta che manifestare la volontà di accettare la proposta contrattuale così formulata, per aversi l'accordo tra le parti. Il fatto che l'informazione relativa al gioco del lotto venga ottenuta, dopo aver digitato i tasti per la selezione del servizio è proprio la conferma del fatto che è sufficiente la selezione numerica per giungere al perfezionamento del contratto, a fronte della permanenza dell'offerta da parte dell'operatore che, ai sensi del medesimo art. 1336 c.c., permane fino ad eventuale revoca della proposta. Né vale a mutarne la natura la circostanza per cui la tariffazione specifica non venga avviata al momento stesso del collegamento telefonico, in quanto discende dagli obblighi posti dalla normativa in materia di servizi a sovrapprezzo il fatto che il servizio possa partire solo dopo che l'utente sia stato correttamente informato in merito alla tariffazione specifica del servizio stesso;

- b) riguardo alla presunta tardività in ordine all'adozione dell'atto di contestazione sopra indicato, è orientamento giurisprudenziale risalente e costante elaborato dalla Suprema Corte (cfr. tra le tante, Cass., Sez. II, 18 aprile 2007, n. 9311 e 5 dicembre 2006, n. 25916; id., Sez. lav., 18 marzo 2005, n. 5921 e 24 novembre 2004, n. 22171 e ancora Sez. trib., 29 febbraio 2008, n. 5467), nonché dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 341 e 8 febbraio 2008, n. 420, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5 dicembre 2007, n. 12490 e 25 settembre 2006, n. 9233 e Sez. I, 7 ottobre 2008 n. 8786), che ai fini della determinazione del *dies a quo* del termine ex art. 14 della legge n. 689/1981 debba tenersi conto, innanzitutto, del tempo "ragionevolmente necessario" all'amministrazione per valutare i dati acquisiti in funzione dell'accertamento dell'infrazione e della redazione del successivo processo verbale. Il termine di 90 giorni stabilito per la notifica della contestazione decorre per legge dall'accertamento dell'illecito, ma l'accertamento stesso non deve essere confuso né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto /notizia dell'illecito, nel caso di specie, da parte della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l'Editoria II° gruppo – 2^a divisione di Napoli, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto, che siano ritenute necessarie da parte degli "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa inflitta nel caso concreto" (cfr. ex multis, Cass. Civile Sez. n. 5921 del 18 marzo 2005 e TAR Lazio, sez. III, 05 dicembre 2007, n. 12490), secondo il quale "i limiti temporali entro cui l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell'art. 14 l. n. 689 del 1981 sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento e non alla data di commissione della violazione. La legittimità della durata dell'accertamento, che rende mobile il "dies a quo" per la contestazione, va valutata in relazione al caso concreto, sulla base della complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'infrazione e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne l'esatta consistenza agli effetti della formulazione della contestazione"). Il principio espresso dalla giurisprudenza sopra richiamato confà ancor più al caso di specie, in quanto il momento della rilevazione dei fatti illegittimi alla base degli addebiti contestati è stato compiuto da un organo di controllo - Nucleo Speciale della Guardia di Finanza - diverso dall'organo detentore della titolarità e quindi dell'esercizio del potere sanzionatorio - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ne consegue che il termine per la notifica della contestazione va inteso come comprensivo del tempo indispensabile a valutare la rilevanza del fatto in termini di illecito amministrativo, al fine di riscontrare la sussistenza dell'infrazione agli effetti della corretta formulazione della contestazione stessa. Alla luce della citata giurisprudenza, il *dies a quo* nel caso di specie è stato correttamente rispettato a far data dall'acquisizione da parte dell'Autorità della nota della Guardia di finanza della relazione riportante gli esiti dell'attività ispettiva eseguita nei confronti del canale televisivi digitale terrestre denominato "La 8" datata 23 gennaio 2015 (prot. n. 009079/15), nel pieno rispetto della disciplina contenuta nella legge del 24 novembre 1981, n. 689 e nella delibera n. 410/14/CONS;

RITENUTA, pertanto, la violazione del disposto contenuto nell'art. 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP da parte della società La 9 S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "La 8", il giorno 14 marzo 2013, in fascia oraria non consentita, dalle ore 12.59.20 circa, alle ore 13.59.35 circa;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per ogni singola violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari ad euro 2.066,00 (duemilassessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981;

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Con riferimento all'opera svolta dalla società La 9 S.p.A., la medesima non ha dichiarato nulla in proposito;

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato risultante dall'Informativa Economica di Sistema realizzato dalla società La 9 S.p.A. nell'esercizio di bilancio 2013 pari a euro 4.190.602,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 10/15/DCA - proc. n. 2626/MRM nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 2.066,00 (duemilassessantasei/00), aumentato di una volta e mezzo in ossequio al principio del cumulo giuridico delle sanzioni, pari ad euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00);

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società La 9 S.p.A. . fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "La 8" - part. IVA 03490970286 - con sede legale in Padova, Via Venezia, n. 57, ha violato le disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto ha mostrato in sovrappressione numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo nel corso della trasmissione, tra le ore 7:00 e le ore 23:00, delle televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto;

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00); al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 117/15/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 117/15/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 9 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani